

CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI

Testo integrato dei commi da 75 a 75-vicies ter, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 risultanti dalle modifiche apportate dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Al testo integrato segue una descrizione delle modifica intervenute.

75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

- a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
- b) assenza di posti a sedere;
- c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- d) segnalatore acustico;
- e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
- f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2006.

75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.

75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.

75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.

75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

75-nonies. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

75-decies. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. E' altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.

75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.

75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.

75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.

75-quinquiesdecies. È vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole.

75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

75-undecies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.

75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.

75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La norma, introdotta in sede di conversione in legge, ha completamente riscritto la disciplina relativa alla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, introducendo alcune modifiche alle regole di circolazione di tali mezzi. Con questa nuova disposizione i monopattini elettrici escono definitivamente dalla sperimentazione dei dispositivi di micromobilità individuale di cui all'art. 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019.

In particolare, vengono riscritti i commi da 75 a 75-septies dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'inserimento di ulteriori commi.

Come era già stato previsto dal comma 75 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, viene ribadito che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono equiparati ai velocipedi in relazione a tutto ciò che non è previsto dalla nuova normativa (e, in particolare, nei commi da 75 a 75-vicies-ter del novellato art. 1 del DL 160/2019). Tale equiparazione significa che, se non diversamente disciplinato dalle predette norme, alla circolazione di questi veicoli a motore si applicano le norme costruttive e le regole di condotta previste per i velocipedi ed in particolare quelle previste dagli artt. 50, 68 e 182 del codice della strada.

Vengono elencati i requisiti che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono possedere, prevedendo, tra essi, la presenza di un regolatore di velocità configurabile in funzione dei nuovi limiti e la marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE. Viene confermato che i monopattini elettrici devono essere equipaggiati con un motore di potenza massima continua non superiore a 500 w e non possono disporre di un posto a sedere.

La circolazione dei monopattini a motore con requisiti diversi da quelli indicati al comma 75 viene punita con sanzioni amministrative accessorie con l'obbligo di confisca del veicolo in ogni caso se a motore termico ovvero se con potenza superiore a 1 kW se a motore elettrico¹.

A partire dal 1° luglio 2022, viene introdotto l'obbligo per i monopattini elettrici commercializzati in Italia di essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini già in circolazione prima di tale termine, è previsto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. La violazione di tali obblighi, tuttavia, al momento è priva di sanzione amministrativa, non rientrando essi tra i requisiti essenziali per la circolazione sopraindicati.

Vengono fissati nuovi limiti di velocità in 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e in 20 km/h in tutti gli altri casi. Chiunque circola oltre questi limiti è oggetto di sanzione amministrativa da euro 50 a euro 250 prevista dal comma 75-duodevices.

Non sono state, invece, oggetto di significative modifiche le disposizioni specifiche riguardanti la circolazione dei monopattini (età, obbligo utilizzo dispositivi di illuminazione e del giubbotto ad alta visibilità, divieto trasporto di cose e di altre persone, divieto di traino, ecc.)². Rispetto alla precedente normativa, tuttavia, si segnala che le violazioni di queste disposizioni hanno subito una riduzione dell'importo della sanzione (pagamento di una somma da 50 a 250 euro). Per quanto riguarda l'impiego del giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità, si segnala, altresì, che, diversamente dal passato, è imposto l'obbligo di indossarlo solo nelle ore notturne e non già per i casi di scarsa visibilità nelle ore diurne. Il dispositivo di protezione, diversamente da quanto previsto per i velocipedi, deve essere indossato anche nei centri abitati.

Per quanto riguarda l'uso del casco protettivo, viene confermato che solo il conducenti minorenni hanno obbligo di indossare un idoneo casco protettivo che, tuttavia, diversamente da quanto previsto in precedenza, deve essere dichiarato dal costruttore come conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

Per quanto riguarda la regolamentazione della sosta viene introdotta una disposizione specifica che ribadisce il divieto di sosta sui marciapiedi, salvo che negli spazi o nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. A tale divieto di sosta viene correlata, in caso di violazione, una sanzione specifica che esclude l'applicazione di quella, più grave, prevista dall'art. 158 del codice della strada per la sosta sui marciapiedi effettuata da tutti gli altri velocipedi. La previsione di una specifica sanzione, inoltre, esclude la possibilità di rimozione forzata dei veicoli prevista dall'art. 159 codice della strada per le violazioni delle disposizioni in materia di sosta previste dell'art. 158.

¹ Nella precedente formulazione era prevista la confisca solo quando il monopattino elettrico superava la potenza di 2 kW.

² Si confermano le disposizioni già previste dalla precedente formulazione dell'art. 1, commi da 75 a 75-septies del DL 160/2019, convertito in L. n. 8/2020 ed in particolare:

- la previsione che da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per poter circolare su strada pubblica, devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici devono essere altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi;
- la previsione che il conducente del monopattino debba circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità;
- che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto quattordici anni di età. Non è richiesto, invece, il possesso della patente di guida;
- Il divieto assoluto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Il divieto di trasporto si applica anche in presenza dei supporti per il trasporto di cose o di persone;
- che i conducenti dei monopattini devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, limitando l'eccezione prevista alla segnalazione della manovra di svolta ai mezzi privi di indicatori di direzione.

Viene, invece previsto che, in deroga alle disposizioni generali del codice della strada, ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Viene vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi ove è consentita esclusivamente la conduzione a mano. È altresì vietato circolare contromano salvo nelle strade con doppio senso di circolazione. Tali previsioni, a cui viene correlata una sanzione amministrativa specifica all'interno della normativa speciale dedicata ai monopattini, escludono l'applicazione delle più gravi sanzioni amministrative previste per la circolazione contromano e sui marciapiedi dall'art. 143 codice della strada che, invece, si applicano agli altri velocipedi.

Per quanto riguarda i servizi di noleggio dei monopattini elettrici, anche in modalità free-floating, viene confermata la previsione che possano essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione, l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso, le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati e le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

Si introduce l'obbligo per gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, di richiedere l'acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via; inoltre, si dispone che gli stessi operatori siano tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni informatiche per il noleggio le regole fondamentali. Tali obblighi, tuttavia, non sono correlati a sanzioni in caso di inadempimento.

Il comma 75-terdcies prevede gli ambiti territoriali in cui è consentita la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, estendendola sostanzialmente a tutti i luoghi ove possono circolare le biciclette. La norma prevede, quindi, anche la circolazione sulle strade extraurbane laddove non vi sia un espresso divieto, posto normativamente³ o tramite apposito segnale, che non consenta la circolazione dei velocipedi⁴.

Sia fuori che dentro i centri abitati, i monopattini elettrici possono sempre circolare nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.

³ Come nel caso delle strade extraurbane principali e delle autostrade dove la circolazione dei velocipedi è vietata per espressa previsione dell'art. 175 codice della strada.

⁴ Si prevede infatti che tali veicoli possono circolare su strade urbane solo se c'è un limite di velocità fino 50 km/h. Non si prevede più, diversamente dalla precedente formulazione, che i monopattini elettrici possano circolare solo sulle piste ciclabili delle strade extraurbane in cui è consentita la circolazione degli altri velocipedi. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per l'ente proprietario della strada, se le condizioni di traffico e di sicurezza lo richiedono, di vietare la circolazione dei monopattini adottando un divieto generale di circolazione per tutti i velocipedi, reso noto mediante apposito segnale stradale.